



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva assunta in data

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. (qual' è il ricorrente) previsto dall'art.2476, secondo comma, c.c., integra un diritto soggettivo del socio che non è subordinato alla precisazione delle finalità per le quali viene richiesta la consultazione; rispetto ad esso opera il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo e l'obbligo del socio di attenersi al rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza;

Nella fattispecie il ricorso è stato depositato il 14.8.2015 dopo che:

- la ricorrente aveva richiesto in data 29.6.20015 di poter consultare i libri contabili relativi al periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2014
- la amministratrice di [A] s.r.l. aveva comunicato la disponibilità a consentirne la consultazione nelle date di 6.7.2015 e nella settimana dal 20luglio al 26.7.2015 (v doc 11 e 12 della ricorrente) e in risposta ad ulteriore e mail della ricorrente (del 4.7.2015) aveva confermato in data 6.7.2015 la disponibilità a far visionare la documentazione nelle date in precedenza indicate (doc 13 e 14 della ricorrente) sicchè nella stessa data e cioè il 6.7.2015 parte ricorrente aveva comunicato che avrebbe iniziato la verifica contabile in data 20.7.2015 ad ore 15.00 (doc 15)
- solo in data 18.7.2015 la amministratrice di [A] aveva comunicato che con riferimento alla settimana dal 20 al 26 luglio 2015 non era disponibile a consentire la consultazione della documentazione contabile in quanto impegnata il lunedì pomeriggio in consulenza tecnica di parte disposta dal Tribunale di Treviso e nei giorni successivi col proprio legale per impugnare i bilanci della società [B] (doc 16)

Orbene la data relativa alla settimana 20/26 luglio era stata indicata dalla stessa [C] amministratrice di [A] e confermata dalla medesima in data 6.7.2015; [C] ha poi atteso il 18 luglio (solo due giorni prima della data comunicata per il primo



accesso) per riferire di un impegno quale CTP che presumibilmente era già sorto anteriormente; in ogni caso non è giustificabile l'impedimento addotto per i restanti giorni a fronte della individuazione di tale settimana per le operazioni di consultazione fornita dalla stessa [C] pochi giorni prima e a cui la ricorrente si è adeguata; considerato altresì che nel comunicare la indisponibilità per quella settimana [C] non ha neppure indicato altra data prossima in cui ella fosse stata disponibile a consentire detta consultazione, tale comportamento risulta dilatorio ed ingiustamente diretto ad ostacolare l'esercizio del diritto della socia non amministratrice di consultare la documentazione sociale.

Sussiste dunque il *fumus boni iuris* della pretesa della ricorrente.

Sussiste anche il *periculum in mora* atteso quanto sopra esposto circa il comportamento dilatorio della amministratrice nel mentre vi è la necessità per i soci di s.r.l. prive di collegio sindacale, di poter tempestivamente verificare la gestione sociale, necessità viepiù evidente nella fattispecie concreta stanti le "criticità" allegare dalla ricorrente.

Nel corso del giudizio è stata consegnata buona parte della documentazione contabile richiesta (v. doc. 7,8,12 della resistente) e *in parte qua* deve ritenersi cessata la materia del contendere. Restano da rendere disponibile per la consultazione, attese le contestazioni di cui al doc. 16 e 18 della ricorrente, le schede terreni e comunque la documentazione relativa alla rivalutazione dei terreni nonché il contratto di locazione [A]/[B]; va dunque in primis ordinato alla resistente di consentire la consultazione delle schede terreni e comunque della documentazione relativa alla rivalutazione dei terreni nonché del contratto di locazione

[A]/[B]. Non vi è stata neppure la consultazione né la consegna della integrale documentazione chiesta con riferimento a tutto il 2012, documentazione consegnata solo in parte, (come risulta dalla stessa documentazione 7.8.12 della ricorrente dimessa in giudizio).

Per quanto attiene alla documentazione non consegnata afferente il periodo fino al 2012, va rilevato che fini di completamento della consegna della documentazione de qua la amministratrice [C] con p.e.c. del 30 settembre 2015 (v. doc. 9) ha comunicato di avere l'esigenza di accedere al computer ove è tenuta la contabilità della società [A] fino a tutto l'anno 2012 il quale - fatto pacifico in causa - era ubicato presso i locali dell' [E] gestito dalla società [B] S.r.l. la cui amministratrice è proprio la ricorrente: detto computer non è stato più rinvenuto nel locale ove si trovava.

Considerato ciò e rilevato che in risposta alle mail del 5.10.2012 e 7.10.2015 parte ricorrente - che si ripete è anche amministratrice della società che detiene i locali dell'immobile ove il computer si trovava - non ha precisato dove detto computer sia stato



collocato (vi è solo una generica indicazione nel doc 14 della resistente che esso è stato “temporaneamente spostato per esigenze di utilizzo” contenendo esso anche dati di [B]) va ordinato alla società resistente di garantire l’accesso alla documentazione mancante per il periodo fino a tutto il 2012 con le modalità infra indicate, solo subordinatamente alla previa esatta indicazione da parte della ricorrente della ubicazione del PC e alla disponibilità del terzo [B] s.r.l., in persona della amministratrice [E] a consentire l’accesso al luogo di ubicazione del pc per l’estrazione di detti dati.

Le spese di lite vanno compensate per un quarto attesa la fattiva disponibilità mostrata dalla resistente durante il giudizio a consegnare la documentazione richiesta e la vicenda afferente il pc che ha pregiudicato che nella more del giudizio venissero messi a disposizione i documenti rinvenibili nel suddetto personal computer. I restanti tre quarti delle spese di lite, quota liquidata come da dispositivo, va posta a carico della società resistente [A] s.r.l., soccombente.

P.Q.M.


1) Ordina alla società [A] s.r.l. in persona della amministratrice [C] di consentire alla ricorrente la consultazione anche tramite professionisti di fiducia dei documenti relativi alle schede terreni e comunque della documentazione relativa alla rivalutazione dei terreni nonché del contratto di locazione [A]/[B];

2) ordina alla società [A] s.r.l. in persona della amministratrice [C] di consentire alla ricorrente la consultazione anche tramite professionisti di fiducia della documentazione elencata a pag 17 doc .18 di parte ricorrente, per la sola parte dei documenti relativi alle annualità sino al 2012 (compresa) e con eccezione di quelli già consegnati elencati nei doc. 7,8, 12 prodotti della resistente, e ciò:



- previa estrazione da parte della resistente (e/o suoi professionisti di fiducia), alla presenza della ricorrente (e/o suoi professionisti di fiducia) dei documenti dal PC in cui essi si trovano e successiva consegna della relativa documentazione alla ricorrente;
- in alternativa , a scelta della resistente, mediante diretta consultazione da parte della ricorrente (e/o suoi professionisti di fiducia) della sezione di [A] presente in detto PC contenente i documenti di cui trattasi, con facoltà di estrazione di copie, il tutto alla presenza dell’amministratore della resistente e/o suoi professionisti di fiducia che dovranno fornire alla ricorrente le eventuali credenziali richieste per accedervi.

L’attuazione dell’ ordine di cui al presente capo 2) viene subordinata alla previa esatta indicazione della ubicazione del PC da parte della ricorrente e alla disponibilità del terzo



 s.r.l. in persona della amministratrice , a consentire l'accesso per l'estrazione di detti dati, da fornirsi per iscritto.

3) dichiara per il resto cessata la materia del contendere

4) compensa per un quarto le spese di lite. Condanna  s.r.l. in persona dell'amministratore  a rifondere a controparte la residua quota di tre quarti di dette spese, quota che liquida in € 470,00 per spese ed € 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge

Si comunichi

Venezia, 22/10/2015

Il giudice
Liliana Guzzo

